



Foglio informativo per i titolari di contatori di calore (servizi forniti da imprese di pubblica utilità ecc.)

Portale telematico „Telemaco“ – obblighi di comunicazione e termini di scadenza della verifica periodica

Riferimento normativo: decreto ministeriale 21.04.2017, numero 93

Comunicazioni del titolare: quali e quando?

Gli **obblighi di comunicazione ed i vari passaggi** vengono spiegati tramite un esempio:

Contatore di categoria M421 (statico, portata fino a 3 m³/h, periodicità di verifica periodica 9 anni)

1. Prima installazione di un contatore nuovo con marchiatura metrologica CE-M „20“ in data 01.03.2021.
2. Comunicazione della messa in servizio con data 01.03.2021 da parte del titolare entro 30 giorni tramite invio del **modulo CTC**; tale comunicazione comporta l'iscrizione del contatore nell'elenco ufficiale dei titolari / strumenti di misura / verifiche periodiche.
3. Smontaggio del contatore alla scadenza della prima verifica periodica (entro il 01.03.2030 – vedasi lettera a) e c) di seguito), con lo scopo di inviarlo ad un organismo nonché di reinstallarlo a seguito di esito positivo della verifica periodica, ovviamente presso un'altra utenza / ubicazione. Il contatore smontato viene di fatto sostituito con uno nuovo (nuova installazione).
4. Il titolare comunica la messa fuori servizio temporanea del contatore smontato (la verifica periodica avverrà in un momento successivo) entro 30 giorni inviando il **modulo RCT („rettifica“)**. Con questo passaggio si comunica esclusivamente il cambio dell'ubicazione del contatore, e cioè dall'ubicazione originaria al deposito del titolare. Per questo motivo nel campo „ubicazione strumento“ deve essere inserito l'indirizzo del deposito oppure della sede legale nonché la nota (causale) “strumento in deposito - in attesa della verifica periodica”. Si prega di non modificare gli altri dati. Questa procedura di comunicazione è necessaria per evidenziare nell'elenco dei titolari lo stato dei contatori con verifica periodica scaduta.
5. Comunicazione della messa in servizio del nuovo contatore da parte del titolare entro 30 giorni tramite invio del **modulo CTC**.
6. Il contatore smontato viene dunque, in un momento successivo, inviato all'organismo per la dovuta verifica periodica. L'organismo comunica l'esito di verifica sempre tramite il portale Telemaco, accedendo ai dati dei relativi contatori presenti nell'elenco dei titolari.
7. Il titolare può ora reinstallare il contatore dopo la verifica periodica, l'installazione avviene però presso un'altra utenza / ubicazione. Il cambiamento della nuova ubicazione del contatore deve essere comunicato dal titolare entro 30 giorni tramite l'invio del **modulo RCT („rettifica“)**.
8. I contatori messi fuori uso in modo definitivo (rottamati / smaltiti, venduti ecc.) devono essere comunicati dal titolare tramite l'invio del **modulo CTC**.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Come calcolare la scadenza della verifica periodica?

Per calcolare il termine di scadenza della **prima verifica periodica** di un contatore devono essere considerati i seguenti criteri (riferimento normativo: art. 4, comma 3, 8 e 16, D.M. n. 93/17):

- a) se la prima messa in servizio del contatore avviene entro 2 anni dall'anno di valutazione di conformità (CE-M-anno), la data di partenza per il calcolo risulta la data di prima messa in servizio (vedasi punto 1);
- b) se la prima messa in servizio del contatore avviene invece dopo i 2 anni dalla marchiatura CE-M-anno, la data di partenza per il calcolo risulta il 31/12 del secondo anno successivo alla marchiatura;
- c) Verifica periodica sul luogo di installazione con banco di prova mobile oppure verifica presso il laboratorio di prova nella sede dell'organismo:

c.1. – Verifica periodica sul luogo di installazione con banco di prova mobile (nessuna sostituzione del contatore)

La richiesta di verifica periodica deve essere inviata dal titolare e confermata dall'organismo almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza calcolata. L'organismo incaricato ha l'obbligo di effettuare la verifica periodica entro 45 giorni dall'incarico. Nel rispetto dei termini citati, il titolare può continuare ad utilizzare i contatori in questione. L'esito positivo della verifica periodica viene attestato, fra l'altro, dall'applicazione di un contrassegno verde da parte dell'organismo, indicante il mese e l'anno della prossima scadenza.

c.2 – verifica periodica presso il laboratorio di prova nella sede dell'organismo (sostituzione del contatore)

In questo caso il titolare deve mettere fuori uso il contatore entro la data di scadenza calcolata (il contatore viene sostituito). E' vietato l'utilizzo del contatore oltre la scadenza. Il contatore smontato viene inviato, presumibilmente con altri contatori ed in un momento successivo, all'organismo e, sulla base dell'esito positivo della verifica periodica, reinstallato e rimesso in servizio per la vendita di calore.

- d) Nell'ambito della prima verifica periodica l'organismo ha l'obbligo di consegnare il **libretto metrologico**, in forma cartacea oppure elettronica. E' compito del titolare conservarlo e tenerlo a disposizione in quanto devono essere registrati le riparazioni di rilevanza metrologica e le verifiche periodiche.
- e) Per le **verifiche periodiche successive** deve essere tenuto conto dell'ultimo giorno del mese di scadenza riportato sul contrassegno verde.
- f) **Caso speciale:** prima installazione di contatori già sottoposti a verifica periodica. Questo caso si potrebbe verificare qualora il titolare acquisti dei contatori usati con verifica periodica in corso di validità ai sensi delle leggi metriche nazionali (contatori che recano il contrassegno verde di scadenza), per esempio da altri fornitori di calori

In questo caso la comunicazione della messa in servizio da parte del titolare deve avvenire entro 30 giorni utilizzando il **modulo CTC**, indicando anche la data di messa in servizio, nonostante non si tratti di una vera e propria prima messa in servizio di uno strumento nuovo.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

La relativa verifica periodica in corso di validità (contrassegno verde) non potrà ovviamente essere comunicata in modo specifico, anche perché non è un obbligo di legge assegnato al titolare. Il titolare deve però in ogni caso fare un relativo avviso nell'ambito della comunicazione (per esempio indicare la validità della specifica verifica periodica: mese ed anno di scadenza, numero dell'organismo così come risulta sul contrassegno verde). Per evitare problemi il titolare è invitato a contattare l'ufficio metrico prima di effettuare la relativa comunicazione tramite Telemaco.

Rimozione di sigilli metrici dal contatore di calore: decade la validità della verifica!

Attenzione: la validità della verifica metrica del contatore decade qualora vengono rimossi dei sigilli metrici, così come previsti dall'approvazione UE di modello e poi applicati nell'ambito della valutazione di conformità oppure in occasione della verifica periodica (per esempio a seguito di una riparazione). La rimessa in servizio del relativo contatore presuppone una verifica periodica con esito positivo.

Il presente documento è inteso esclusivamente come linea guida. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e telematici previsti per il caricamento ed invio di informazioni tramite Telemaco, i titolari devono contattare la società Infocamere spa quale gestore del portale telematico: <http://praticaeureka.infocamere.it/> => Info.

Qualora i file non dovessero essere creati tramite la schermata di inserimento di Telemaco, ma tramite un software di gestione esterno, il titolare deve in ogni caso rispettare i requisiti di formato. In tale ottica si consiglia di effettuare delle prove iniziali, in accordo con l'ufficio metrico, per controllare la correttezza dei dati creati e trasmessi.

aggiornato al: 17.03.2021

ver 1.0_it

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 681
eichdienst@handelskammer.bz.it
ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218
ISO-Zertifizierung 9001:2015

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 681
metrico@camcom.bz.it
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218
certificazione ISO 9001:2015